



Provincia di Avellino

Al Presidente

Prot. n° 8520 del 12 MAR. 2020

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 11.03.2020 che all'art. 6 dispone quanto segue: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*";

DISPONE

In attuazione del DPCM 11.03.2020 che dal giorno **12 marzo e fino al 25 marzo 2020** sono unicamente assicurate “IN PRESENZA” le prestazioni lavorative degli uffici provinciali addetti alle **attività gestionali INDIFFERIBILI**, individuate dal Direttore Generale con proprio atto di natura organizzativa.

I Dirigenti, nell’ambito delle prerogative loro attribuite, in esecuzione del predetto provvedimento direttoriale applicano la rotazione del personale all’interno degli uffici, consentendo lo svolgimento delle prestazioni lavorative settimanali entro un limite dimensionale predeterminato (numero unità per singolo ufficio, a rotazione).

Il personale, a cui non è richiesta la prestazione lavorativa in turnazione, è **collocato in ferie d’ufficio**. Alternativamente, è consentito ai Dirigenti applicare l’**orario multi-periodale** (riduzione temporanea dell’orario di lavoro settimanale e incremento dell’orario di lavoro nel periodo immediatamente successivo all’emergenza), previa specifica autorizzazione dell’Ufficio Personale.

I Dirigenti adottano, per le prestazioni loro richieste, ovvero autorizzano, per il restante personale loro assegnato, modalità di “lavoro agile” anche in assenza di accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017 n. 81.

L’esecuzione del rapporto di lavoro, in modalità agile, è autorizzato con riferimento a tutte le attività e i processi lavorativi almeno in parte delocalizzabili (tali cioè da non postulare la presenza fisica nella sede di lavoro). A tal fine, il Dirigente responsabile propone ed approva un Progetto di lavoro individuale predisposto, nei suoi contenuti minimi, tenendo conto di:

- attività da espletare in smart working;
- eventuale strumentazione tecnologica (propria ovvero eventualmente fornita dall’Amministrazione) necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
- obblighi connessi all’espletamento dell’attività fuori dalla sede di lavoro;
- forme di monitoraggio e controllo e modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
- orari di reperibilità telefonica e telematica;
- risultati attesi;
- modalità di monitoraggio dei risultati;
- individuazione delle giornate mensili in modalità di lavoro agile;
- fascia oraria della prestazione lavorativa.

Il progetto assegnato al dipendente contiene altresì le prescrizioni in materia di riservatezza dei dati e eventualmente, di custodia delle attrezzature informatiche consegnate per l’espletamento della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro.

Il dipendente, nel sottoscrivere il progetto assegnatogli, si impegna formalmente a:

- eseguire la prestazione lavorativa in modalità smart working, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali,
- utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

- rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati.

Con riferimento alle Unità di staff all'Organo di Direzione Politica (Ufficio Gabinetto – Ufficio Avvocatura Provinciale), tali modalità di svolgimento del rapporto di lavoro “a distanza” sono concertate in maniera individualizzata e previamente autorizzate con Provvedimento presidenziale.

Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni.

L'inosservanza è valutabile ai fini disciplinari, fatta salva l'applicazione di ulteriori conseguenze di legge.

Avellino, 12 marzo 2020

Il Presidente
Avv. Domenico Biancardi
(documento firmato digitalmente)